



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 6482 del 2018, proposto da:
P TEC S.R.L., rappresentata e difesa dagli avvocati Guido Reggiani, Giuseppe Velluto, con domicilio
eletto presso lo studio Guido Reggiani in Roma, via delle Quattro Fontane, 20;

contro

GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI- G.S.E. S.P.A., rappresentata e difesa dagli avvocati
Giovanni Crisostomo Sciacca, Vittoria Elvira Sardella, Maria Antonietta Fadel, Antonio Pugliese, con
domicilio eletto presso lo studio Giovanni C. Sciacca in Roma, via di Porta Pinciana n. 6;

per l'annullamento,

previa sospensione cautelare,

- del provvedimento GSE/P20180018021, del 5.03.2018, ricevuto in data 5 marzo 2018, con cui è stata rigettata la Richiesta di Verifica e Certificazione n. 0337273098017R215 presentata da P TEC S.r.l.;
- di ogni altro atto ad esso connesso, presupposto o consequenziale, ivi inclusi, ove occorrer possa, il provvedimento di richiesta di integrazione GSE/P20170088002 del 17.11.2017, e il preavviso di rigetto GSE/P20180003073 del 19.01.2018;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici– G.S.E. s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2018 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto che, con il ricorso in epigrafe, la P Tec s.r.l. ha domandato l'annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento prot. n. 18021, del 5 marzo 2018, con il quale il Gestore dei Servizi Energetici– GSE s.p.a. ha respinto la Richiesta di Verifica e Certificazione (c.d. RVC) che la società ricorrente aveva presentato, ai sensi del d.m. 28 dicembre 2012 (*“Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi”*), per accedere ai meccanismi incentivanti previsti per la realizzazione di interventi di efficientamento e di risparmio energetico;

che, in particolare, la società ricorrente, in qualità di E.S.CO.– *Energy Service Company* (ossia di soggetto che, a norma del d.lgs. n. 115 del 2008, fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali di utenti terzi), aveva avviato un progetto di risparmio energetico presso immobili di proprietà di alcuni clienti situati in Padova, in San Vito al Tagliamento (PN) ed in Caorle (VE), consistenti nella sostituzione di vetri semplici con doppi vetri e/o nell'isolamento di pareti e di coperture, secondo le modalità di cui alle schede tecniche c.d. standardizzate n. 5T e 6T, con conseguente impiego del metodo di valutazione standardizzata di cui all'art. 4 dell'Allegato A alla delibera dell'AEEG– Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, n. EEN 9/11, del 27 ottobre 2011 (recante *“Linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti di cui all'articolo 5, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e s.m.i. e per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei titoli di efficienza energetica”*, c.d. *Linee Guida AEEG*);

che, nella motivazione del diniego, il GSE ha rilevato la non conformità del progetto di risparmio energetico alla previsioni normative del d.m. 11 gennaio 2017 (*“Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per l'approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione*

dei progetti di efficienza energetica”), nonché a quelle del d.m. 28 dicembre 2012, “in quanto il proponente ha presentato la richiesta di verifica e certificazione dei risparmi successivamente ai 180 giorni concessi dalla data di avvio del progetto” (ossia, dalla “data in cui lo stesso raggiunge la sua dimensione minima”), data che corrisponderebbe “al 14/02/2017 e non al 27/03/2017 indicato dal proponente in fase di compilazione della RVC in oggetto”;

che, secondo la ricorrente, tale provvedimento sarebbe illegittimo per difetto di motivazione, non essendo dato “in alcun modo ricavare le ragioni per le quali, secondo il GSE, il progetto dovrebbe considerarsi avviato in data 14 febbraio 2017”, posto che tale data sarebbe indicata solo in un documento recante la mera “conferma d’ordine” della fornitura necessaria per realizzare l’intervento (doc. n. 5), laddove l’effettiva data di avvio (che, giusta la definizione di cui agli artt. 1 e 10 delle *Linee Guida AEEG*, è quella in cui un l’intervento raggiunge la dimensione minima di 20 TEP all’anno) coinciderebbe, invece, con l’avvenuta realizzazione dell’ultimo intervento di cui alla scheda tecnica n. 5T, ossia quello realizzato presso l’immobile del cliente sig. Giorgio Infanti nel giorno 27 marzo 2017 (primo motivo); inoltre, risulterebbe violato anche l’art. 10-*bis* della legge n. 241 del 1990, per omessa motivazione del GSE sulle controdeduzioni che la società ricorrente aveva inviato a seguito del preavviso di rigetto;

che si è costituito in giudizio il Gestore dei Servizi Energetici– G.S.E. s.p.a., in persona del Direttore *pro tempore* della Direzione Affari Legali e Societari, depositando documenti e concludendo per il rigetto del gravame, previa disamina delle censure di parte ricorrente;

che quest’ultima ha replicato con breve memoria difensiva depositata il 22 giugno 2018, ribadendo i motivi di impugnazione;

che alla camera di consiglio del 27 giugno 2018, chiamata per la discussione dell’incidente cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione;

Considerato che la causa può essere decisa con sentenza in forma semplificata, all’esito della discussione sulla domanda cautelare, ricorrendone tutti i presupposti a norma dell’art. 60 cod. proc. amm.;

che il ricorso è fondato;

che è anzitutto pacifico, tra le parti, che, proprio in virtù dell’intervento presso l’immobile del sig. Infanti, è stata nella specie raggiunta la soglia minima dei 20 TEP, come riconosciuto dal Gestore nella sua memoria difensiva (vd. pag. 5), sicché, nei fatti, la data di avvio del progetto, per come definita dagli artt. 1 e 10 delle *Linee Guida AEEG*, coincideva con la data di realizzazione di tale intervento;

che, ciò nondimeno, il Gestore ha giustificato il proprio provvedimento di diniego sulla base di un'asserita carenza della documentazione inviata dal soggetto proponente il quale avrebbe messo a disposizione solo "il certificato prestazionale (i.e. la scheda tecnica) riferito ai materiali utilizzati, redatto in lingua croata dalla ditta Miral Fasade" (si tratta del già menzionato doc. n. 5 di parte ricorrente), recante la data del 14 febbraio 2017, ed avrebbe poi trasmesso, a riscontro del preavviso di rigetto, oltre ad una dichiarazione del cliente, "una dichiarazione del tecnico responsabile dei lavori" (giudicata però "insufficiente a superare le palesi criticità riscontrate"), mancando di produrre "alcuna documentazione utile al GSE per verificare in modo esaustivo le superfici oggetto di intervento e le caratteristiche termiche dei materiali utilizzati, così come non ha fornito nessuna fattura di acquisto degli stessi né alcuna copia dei bonifici per il pagamento";

che, tuttavia, appare evidente come gli elementi da ultimo indicati (fattura di acquisto; copia del bonifico) non sarebbero, di certo, stati utili ad individuare l'effettivo giorno di installazione dei materiali, potendo al più indicare la data del loro pagamento, ed analogamente è a dirsi per la specificazione delle superfici e delle caratteristiche termiche, elementi che – presi da soli – non hanno alcuna rilevanza con l'individuazione della data di avvio del progetto;

che, al contrario, proprio la dichiarazione di fine lavori rilasciata dal relativo responsabile, nonché quella sottoscritta dal cliente partecipante integrano, nella specie, elementi oggettivamente idonei a fornire – per quanto nella disponibilità del soggetto proponente – un'adeguata indicazione sulla data di avvio del progetto, non potendosi all'evidenza andare oltre la documentazione che possa rientrare nella disponibilità di quest'ultimo e che, in generale, per i progetti c.d. standardizzati, risulta prescritta dall'art. 13.1 delle *Linee Guida AEEG* (le quali, non a caso, all'art. 13.1, lett. e, onerano il soggetto proponente di allegare, genericamente, la "data di avvio del progetto", senza specificare quali elementi all'uopo siano necessari, lasciando quindi alla sua valutazione di opportunità la scelta in ordine ai documenti e/o elementi da allegare, ferma restando la competenza del GSE di valutarli *ex post* anche nell'eventuale fase di controllo da svolgersi, a norma dell'art. 12, comma 3, del d.m. 11 gennaio 2017, "in un contesto di trasparenza ed equità nei confronti degli operatori interessati");

che, pertanto, l'impugnato diniego deve essere annullato per l'assorbente ragione del difetto di motivazione e di istruttoria, avendo nella specie il soggetto proponente prodotto documentazione sufficiente a far risalire la data di avvio del progetto al giorno 27 marzo 2017 (e non al giorno 14 febbraio

2017), documentazione che non è stata correttamente valutata dal Gestore né superata con altre e diverse evidenze e/o considerazioni (che non fossero solo quelle di riferirsi all'inconferente data dell'acquisto dei materiali dalla ditta fornitrice);

che, di conseguenza, il Gestore dovrà rivalutare la RVC presentata dalla società ricorrente, alla luce della motivazione della presente sentenza;

che le spese di lite seguono la soccombenza e sono da liquidarsi in euro 1.500,00 (millecinquecento/00);

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione terza-ter, definitivamente pronunciando,

Accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento prot. n. 18021, del 5 marzo 2018, del Gestore dei Servizi Energetici– GSE s.p.a.

Condanna il medesimo Gestore, in persona del rappresentante *pro tempore*, alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:

Giampiero Lo Presti, Presidente

Maria Grazia Vivarelli, Consigliere

Antonino Masaracchia, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Antonino Masaracchia

IL PRESIDENTE
Giampiero Lo Presti

IL SEGRETARIO